

STATUTO

SERVIZIO STUDI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA NAPOLI 145

Numero REA: SP - 79444

Codice fiscale: 00854010113

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL FASCICOLO N.16786	
	NORME DI COMPORTAMENTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune della Spezia la Società co-	
	operativa denominata:	
	"Servizio Studi Società Cooperativa Sociale a responsabilita'	
	limitata".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mu-	
	tualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico	
	di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici at-	
	tinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni	
	1	

	possibili.	
	In particolare scopo della società è di perseguire l'inter-	
	se generale della comunità alla promozione umana ed all'int-	
	grazione sociale di cittadini attraverso la gestione di ser-	
	vizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 comma I° lettera A	
	legge 8 novembre 1991 n. 381)	
	Pertanto la società si avvarrà, prevalentemente nello svolgi-	
	mento della propria attività dell'opera dei soci.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha come oggetto:	
	prestazione di servizi per assistenza sociale a disabili,	
	handicappati e non dotati, anziani e cioè e fra l'altro, ser-	
	vizi ad integrazione di quelli pubblici come assistenza para-	
	sanitaria, personale per colonie, refezioni, trasporti, scu-	
	labus, assistenza domiciliare e quant'altro previsto per i	
	servizi socio-sanitari;	
	prestazioni di tipo scolastico e parascolastico e cioè e fra	
	l'altro, servizio di sostegno, recupero, integrazione, ge-	
	stione diretta, formazione, perfezionamento, assistenza para-	
	scolastica docente e non docente, conduzione diretta asili	
	nido e scuole materne e quant'altro prevedibile per i servizi	
	socio-educativi.	
	Prestazioni di servizi a pubblici esercizi, a pubblici eser-	
	cizi commerciali, bar, alberghi, ristoranti, impianti turi-	
	2	

	stici (es. servizi di pulizia e manutenzione dei locali, ser-	
	vizi a tavola, servizi di cucina, servizi di lavanderia, ser-	
	vizi banco per somministrazione alimenti e bevande);	
	gestione diretta ed indiretta di pubblici esercizi, case di	
	riposo e/o riabilitazione, organizzazione di meeting, con-	
	gressi, buffet, gestione ristorazione di accoglienza, gestio-	
	ne colonie e residenze, gestione impianti ludico/turistica,	
	nonchè tutte le attività ausiliarie e complementari delle	
	precedenti.	
	Essa può compiere in via non prevalente, nei limiti e secondo	
	le modalità previste dalle vigenti norme di legge, qualunque	
	altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, in-	
	dustriale e finanziaria, non nei confronti del pubblico, ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di	
	magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessen-	
	3	

	ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, spe-	
	cie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie al-	
	l'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità	
	di svolgere attività di assunzione di partecipazione riserva-	
	ta dalla legge a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti	
	finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla	
	vigente normativa.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazio-	
	ni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e se-	
	condo le modalità ivi previste.	
	SOCI COOPERATORI	
	4	

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.

2522 del codice civile, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano, in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, per l'attività svolta, si trovino in ef-	
	fettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazio-	
	ne dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	
	colo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	6	

	ciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a	
	cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nell'organo amministrativo della cooperati-	
	va, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti ricono-	
	sciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci co-	
	operatori dall'art. 12 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III delle	
	presenti norme di comportamento, , possono essere ammessi al-	
	7	

	la Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge	
	31.1.1992 n. 59.	
	Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori:	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui infra.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferi-	
	bili. La quota minima è di Euro 500,00 (cinquecento/00).	
	Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori:	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occa-	
	sione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo	
	amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le moda-	
	lità previste infra.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero prov-	
	vederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle	
	quote, tenendo conto di quanto previsto infra.	
	Deliberazione di emissione:	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	8	

	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	visto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito 1 (uno) voto nelle assemblee	
	della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovven-	
	tori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	9	

	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	Recesso dei soci sovventori:	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dalle presenti norme	
	di comportamento, ai sovventori si applicano le disposizioni	
	dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compati-	
	bili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposi-	
	zioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di	
	incompatibilità.	
	Art.7 Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di	
	diritti amministrativi a soci investitori qualificati.	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	10	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio cooperatore:	
	i requisiti tecnico professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente le presenti norme di comportamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 e seguenti delle presenti norme di comportamento.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	11	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 9 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	le presenti norme di comportamento, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	12	

	- del capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del do-	
	micilio del socio dovrà essere annotata nel libro soci a cura	
	dell'Organo Amministrativo entro e non oltre trenta giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Art.10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art.11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla qualità di lavoro disponibile per	
	la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificar-	
	si in dettaglio in apposito regolamento;	
	13	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al	
	successivo art. 36 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul	
	libro dei soci.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	14	

	chiesti per l'ammissione;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dalle presenti norme di comportamento,	
	dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ine-	
	riscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si	
	renda moroso nel versamento del valore delle azioni sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	cooperazione, causi significativi danni materiali o d'immagi-	
	ne alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra	
	i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed	
	ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in	
	essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fidu-	
	ciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	15	

	cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 36 e se-	
	guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione,	
	sono comunicate ai soci destinatari, mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insor-	
	gessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimen-	
	ti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato	
	dall'art. 36 e seguenti del presente statuto.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 19, la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	16	

	all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivaluta-	
	to.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-	
	le.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote ef-	
	fettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secon-	
	do e terzo comma del codice civile.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effetti-	
	vamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o de-	
	17	

	gli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti	
	a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere	
	b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	18	

	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari ad euro 25,00 (venti-	
	cinque), dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci rece-	
	duti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di	
	legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo	
	comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	19	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 8.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione può proporre opposizione al colle-	
	gio arbitrale.	
	Art. 19 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-	
	gente e alla stesura della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	20	

	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	21	

	prevalente.	
	Art.20 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soli soci, qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà delibe-	
	rare a favore dei soci cooperatori i trattamenti economici	
	previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.	
	142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre	
	a cura dell'organo amministrativo sulla base dei seguenti	
	criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica - professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività	
	I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante eroga-	
	22	

	zione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valo-	
	re delle quote detenute da ciascun socio.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alla Società per azioni,	
	semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Qualora L'Assemblea non abbia deliberato entro novanta giorni	
	dalla suddetta data la cooperativa è sciolta.	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	23	

	del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui al-	
	l'art.6 della Legge n.142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art.6 della Legge	
	n.142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)	
	dalla Legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art.22 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al succes-	
	sivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta,	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La de-	
	cisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione e approvazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	24	

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti	
	che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-	
	cisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il ter-	
	mine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	25	

	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le tra-	
	smissioni previste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta il	
	riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e	
	la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro	
	quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno no-	
	vanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio coopera-	
	tore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conser-	
	vati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cin-	
	que anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 23 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c),	
	d), e) ed f) del precedente art. 21 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme di	
	comportamento, oppure quando lo richiedono uno o più ammini-	
	26	

	stratori o un numero di soci che rappresentino almeno un ter-	
	zo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare	
	nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo di	
	comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta rice-	
	zione individuato dall'organo amministrativo tra i seguenti:	
	fax, posta elettronica, posta ordinaria, comunicazione invia-	
	ta almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e del-	
	la seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si ap-	
	plica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.	
	Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera	
	27	

	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Art.25 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni per-	
	tinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubbli-	
	cazione.	
	Art.26 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di un voto.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	28	

	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del-	
	la alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art.27 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art.28 (Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi con decisione dei soci al momento della nomina del-	
	l'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	29	

	glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	dispari di consiglieri variabile da tre a sette, e il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	I soci possono indicare a far parte del Consiglio di ammini-	
	strazione anche soggetti non soci che manifestano un curricu-	
	lum di competenze che li rendono adatti alla conduzione della	
	società.	
	Art.29 (Consiglio di Amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo art.30, possono essere adottate me-	
	diante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	30	

	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore	
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione	
	per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenu-	
	ti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo del-	
	la loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddet-	
	to viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiara-	
	zione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della decisione, nel quale	
	il consigliere consenziente dichiara di essere sufficiente-	
	mente informato. I consensi possono essere trasmessi presso	
	la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-	
	31	

	re la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto gior-	
	ni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi del-	
	la maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli ammi-	
	nistratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società per al-	
	meno cinque anni.	
	Art.30 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	32	

	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	
	giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle se-	
	guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	33	

	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Art. 31 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convoca-	
	ta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale	
	34	

può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.32 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art.33 (Compensi agli Amministratori)

	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Colle-	
	gio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a-	
	gli Amministratori, investiti di particolari cariche.	
	All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragione del proprio ufficio.	
	Art.34 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della società spetta al solo presidente del con-	
	siglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-	
	gli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art.35 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	36	

	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile ed è quindi integralmente composto da re-	
	visori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	CONTROVERSIE	
	Art.36 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs.n.5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	37	

	assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui	
	al presente articolo è il preventivo esperimento di un tenta-	
	tivo di conciliazione della controversia a sensi e per gli	
	effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs. n. 5 del 17	
	gennaio 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da	
	Confcooperative, ove costituito.	
	Art.37 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui al-	
	l'art.10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.	
	38	

40 di 43

	dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 38 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.39 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci finanziatori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	40	

Art.41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

43 di 43